

**Comune di Spresiano
(Provincia di Treviso)**

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'EROGAZIONE
DELL'ASSISTENZA DOMICILIARE**

- Delibera C.C. n° 78 del 30.11.1992: "Regolamento del Servizio di Assistenza Domiciliare"
- Delibera C.C. n°13 del 01.03.1995: "Modifica Regolamento Comunale per l'erogazione dell'Assistenza Domiciliare"

ART. 1 – IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Il servizio di assistenza domiciliare comunale viene istituito per rispondere a reali ed inderogabili esigenze individuali e collettive, alle quali l'Ente locale deve provvedere, visto l'orientamento attuale della politica dei servizi sociali e la normativa vigente (L. R. 72/75, 45/79, 55/82).

Il servizio di A.D. offre una serie di prestazioni domestiche, igienico-sanitarie e sociali che consentono alla persona in situazione di bisogno, di condurre a domicilio un'esistenza sicura ed indipendente, evitando, per quanto possibili, il ricovero in istituto e la ospedalizzazione.

ART. 2 – DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

Il servizio è rivolto a tutte le persone residenti nel Comune di Spresiano che si trovano in condizioni psico-fisiche ed economiche precarie quali: minori, anziani, disabili, handicappati e tutti coloro che vivono una situazione di bisogno e di emarginazione e privi di assistenza a causa dell'impossibilità materiale dei familiari di prestare loro aiuto (art. 433 – 443 C.C.).

Compatibilmente con le disponibilità finanziarie e organizzative, vengono ammessi a usufruire delle prestazioni anche utenti in condizioni diverse dalle suddette.

ART. 3 – OBIETTIVI

Il Servizio di A.D. si propone di:

- promuovere una completa autonomia degli utenti singoli e dei nuclei in momentanea difficoltà;
- mantenere la persona il più a lungo possibile nel suo ambiente e quindi prevenire la perdita della salute in senso psichico, fisico e sociale evitando così una dipendenza assistenziale;
- rompere l'isolamento sociale per inserire e rendere partecipi i soggetti alla vita della comunità e per mantenere rapporti sociali soddisfacenti;
- offrire una valida alternativa all'istituzionalizzazione attraverso il recupero e il mantenimento del livello di autosufficienza del soggetto;
- riconvertire, per quanto possibile, la spesa per i ricoveri in risorse per prestazioni domiciliari.

ART. 4 – PERSONALE

Il servizio di A.D. è gestito e diretto dall'Assistente Sociale.

L'A.S., responsabile del servizio, svolge i seguenti compiti:

- compie la rilevazione e la diagnosi delle esigenze del territorio e dell'utenza;
- coordina ed orienta il lavoro delle Assistenti Domiciliari;
- realizza i piani di intervento di ogni singolo caso in collaborazione con le Assistenti Domiciliari ed eventualmente gli altri servizi socio-sanitari presenti nel territorio;
- valuta gli interventi domiciliari attuati;
- tiene costanti rapporti con le singole Assistenti Domiciliari ed organizza periodiche verifiche e riunioni per coordinare l'andamento del servizio.

Le Assistenti Domiciliari hanno il compito di svolgere le prestazioni di Assistenza Domiciliare sotto la direzione e la supervisione dell'A.S. L'intervento delle Assistenti Domiciliari non deve essere visto come una mera esecuzione di prestazioni assistenziali, ma la loro costante presenza a contatto con gli utenti deve costituire:

- fonte di verifica e reinterpretazione della domanda di assistenza rivolta all'utente;
- filtro e informazioni rispetto ai problemi e alle risorse esistenti nel territorio;
- stimolo per verifiche e proposte di un miglioramento del servizio in collaborazione con l'Assistente Sociale;
- mantenimento del grado di autonomia dell'utente.

ART. 5 – PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Il Servizio di A.D. consta di distinte attività impostate e coordinate secondo una concezione unitaria dell'intervento, alla finalità di cui all'art. 1, svolte dall'Assistente Domiciliare con la supervisione dell'A.S. e precisamente:

- a) cura della persona: aiuto a lavarsi, vestirsi, e in genere per l'igiene e la cura personale con esclusione di interventi prioritariamente infermieristici;
- b) aiuto domestico: governo e pulizia della casa, preparazione pasti, lavaggio biancheria, stiro ed eventuale riparazione della biancheria ove sia necessario;
- c) socializzazione: interventi finalizzati a contribuire e/o eliminare l'emarginazione sociale, ciò soprattutto favorendo il contatto e la partecipazione del soggetto alle iniziative sociali, culturali, ricreative ed associative;

- d) accompagnamento: aiuto per un accompagnamento all'esterno per acquisti vari, per recarsi presso i medici e i presidi ospedalieri e sanitari, per l'accesso ad uffici scolastici, postali, comunali, e in genere a uffici pubblici per pratiche urgenti;
- e) segretariato: interventi per soddisfare l'impostazione ed evasione di pratiche previdenziali, pensionistiche e di genere amministrativo e non in collaborazione con l'A.S.;
- f) sostegno psico-sociale: rivolto sia alla famiglia che al singolo allo scopo di migliorare e sanare le relazioni interpersonali all'interno della famiglia, tra la famiglia ed il territorio e di ripristinare un clima positivo e di sicurezza.

ART. 6 – CRITERI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE DEI SINGOLI CASI

La possibilità di evitare il ricovero del soggetto è strettamente collegata al grado di autosufficienza personale del nucleo familiare di appartenenza di cui le principali determinazioni vengono qui sotto indicate:

- a) Il livello di autosufficienza psico-fisica del soggetto.
Oltre alla diagnosi medica, bisogna valutare le capacità della persona di svolgere le normali funzioni e attività della vita quotidiana e considerare oltre ai dati oggettivi anche le percezioni soggettive (es.: senso di insicurezza e solitudine che portano ad essere meno autonomi).
- b) Le caratteristiche del nucleo di appartenenza e dei civilmente obbligati.
E' opportuno considerare la presenza/assenza dei membri conviventi validi; le situazioni a più alto rischio di ricovero sono quelle di chi vive solo o delle coppie di anziani non autosufficienti soli. Se vi sono dei soggetti conviventi o civilmente obbligati, è bene che l'A.S.- sappia quanti sono, che età hanno, che lavoro svolgono, il tempo che possono dedicare alla cura e alla assistenza delle persone in stato di bisogno, che disponibilità reale hanno di aiutarli.
- c) La condizione economica del nucleo richiedente e dei civilmente obbligati.
- d) La possibilità di aiuti esterni (parenti, amici, volontari, vicini e la loro disponibilità).
- e) Condizioni abitative, presenza di barriere architettoniche.

Il grado di autosufficienza dei minori va rapportato oltre che alla situazione psico-fisica anche alla presenza o meno delle figure parentali.

Per condizione psico-fisica normale di un minore si intende il livello di sviluppo che mediamente corrisponde alle varie fasi dell'età evolutiva (intesa elasticamente con riferimento al contesto sociale). Infatti i minori in condizioni di ritardo o svantaggio rispetto ad altri sono da considerarsi potenziali utenti del servizio di assistenza domiciliare.

ART. 7 – DOCUMENTI DA PRESENTARE PER LA RICHIESTA DEL SERVIZIO

La richiesta per poter usufruire del servizio di A.D. e le eventuali segnalazioni di persone in stato di bisogno, devono essere rivolte al Sindaco del Comune dagli stessi anziani o disabili, dai parenti, dai medici, dai servizi socio-sanitari, dal volontariato o da privati cittadini.

La domanda per il Servizio di A.D. dovrà essere accompagnata:

- dalla richiesta dell'interessato o di un familiare;
- dallo stato di famiglia;
- da un certificato medico attestante le condizioni di salute e il grado di autosufficienza dell'utente;
- dell'eventuale copia del verbale di invalidità civile;
- dalla copia della pensione e dei redditi percepiti nell'anno precedente dei componenti il nucleo familiare (mod. 740, libretto di pensione, pensione di guerra, pensioni estere, pensione d'invalidità, assegno di accompagnamento) e dei civilmente obbligati agli alimenti;
- dall'istruttoria e relazione dell'A.S..

ART. 8 – RAPPORTI CON GLI ALTRI SERVIZI SOCIO-SANITARI E ASSISTENZIALI

Qualora l'utente del Servizio di A.D. sia seguito anche da altri servizi (Consultorio familiare, Servizio Psichiatrico, servizio Tossicodipendenze) è da prevedere la formulazione di un piano di lavoro comune che contenga obiettivi dell'intervento. Fermo restando le diverse funzioni e responsabilità.

ART. 9 – MISURA DELLA CONTRIBUZIONE

Il servizio di A.D. è a totale o parziale contribuzione dell'utente a seconda delle seguenti fasce di reddito mensile lordo riferito all'anno precedente alla domanda, relativamente al nucleo familiare di appartenenza, così come risulta dallo stato famiglia:

	FASCE DI REDDITO	PERCENTUALE
<i>fino a</i>	L. 700.000=	Gratuito
<i>da</i>	L. 700.001=	20%
<i>a</i>	L. 900.000= per 1 persona	
<i>da</i>	L. 1.000.001=	20%
<i>a</i>	L. 1.200.000= per 2 persone	
<i>da</i>	L. 1.220.001=	20%
<i>a</i>	L. 1.400.000= per 3 persone	
<i>da</i>	L. 1.400.001=	20%
<i>a</i>	L. 1.600.000= per 4 persone ecc.	
<i>da</i>	L. 900.001=	30%
<i>a</i>	L. 1.100.000= per 1 persona	
<i>da</i>	L. 1.200.001=	30%
<i>a</i>	L. 1.400.000= per 2 persone	
<i>da</i>	L. 1.400.001=	30%
<i>a</i>	L. 1.600.000= per 3 persone	
<i>da</i>	L. 1.600.001=	30%
<i>a</i>	L. 1.800.000= per 4 persone ecc.	
<i>da</i>	L. 1.100.001=	40%
<i>a</i>	L. 1.300.000= per 1 persona	
<i>da</i>	L. 1.400.001=	40%
<i>a</i>	L. 1.600.000= per 2 persone	
<i>da</i>	L. 1.600.001=	40%
<i>a</i>	L. 1.800.000= per 3 persone	
<i>da</i>	L. 1.800.001=	40%
<i>a</i>	L. 2.000.000= per 4 persone ecc.	
<i>da</i>	L. 1.300.001=	50%
<i>a</i>	L. 1.500.000= per 1 persona	
<i>da</i>	L. 1.600.001=	50%
<i>a</i>	L. 1.800.000= per 2 persone	
<i>da</i>	L. 1.800.001=	50%
<i>a</i>	L. 2.000.000= per 3 persone	
<i>da</i>	L. 2.000.001=	50%
<i>a</i>	L. 2.200.000= per 4 persone ecc.	
<i>da</i>	L. 1.500.001=	60%
<i>a</i>	L. 1.700.000= per 1 persona	
<i>da</i>	L. 1.800.001=	60%
<i>a</i>	L. 2.000.000= per 2 persone	
<i>da</i>	L. 2.000.001=	60%
<i>a</i>	L. 2.200.000= per 3 persone	
<i>da</i>	L. 2.200.001=	60%
<i>a</i>	L. 2.400.000= per 4 persone ecc.	

da	L. 1.700.001=	70%
a	L. 1.900.000= per 1 persona	
da	L. 2.000.001	70%
a	L. 2.200.000= per 2 persone	
da	L. 2.200.001=	70%
a	L. 2.400.000= per 3 persone	
da	L. 2.400.001=	70%
a	L. 2.600.000= per 4 persone	

oltre tale reddito 100%

*(così modificato con delibera C.C. n.13 del 01.03.1995)

Il servizio viene erogato in forma gratuita se è concesso a titolo di sostegno psicologico.

Qualora siano presenti i civilmente obbligati, la quota della loro compartecipazione verrà stabilita, volta per volta, sulla base dell'accertamento reddituale.

Si considerano di norma civilmente obbligati (art. 433 C.C.):

CONIUGE, FIGLI, GENITORI, GENERI E NUORE, SUOCERO E SUOCERA, FRATELLI E SORELLE.

I limiti di reddito e la partecipazione dell'utente agli oneri di gestione saranno adeguati in base ad eventuali aumenti o diminuzioni entro il 31 gennaio di ogni anno.

ART. 10 – ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO E PARTECIPAZIONE DELL'UTENZA AL COSTO DI GESTIONE

L'assegnazione e la revoca del Servizio di A.D. viene fatta su proposta dell'A.S., sentiti l'Assessore di reparto ed il Segretario Comunale.

I provvedimenti saranno comunicati alla Giunta Comunale per le eventuali osservazioni.

Nei casi di manifesta sproporzione tra i redditi dichiarati e la situazione socio-economica del singolo o del nucleo familiare anche in riferimento alle condizioni di salute dei componenti, è facoltà della Giunta Comunale, in conformità alle valutazioni della competente Commissione Consultiva per l'Assistenza, procedere ad una valutazione discrezionale, non attenendosi strettamente ai dati rilevabili oggettivamente.

In sede di assegnazione del servizio sarà inoltre definita l'eventuale quota a carico dell'utente; in situazioni, però, di particolare rilievo e gravità a livello psico-sociale, oppure quando il pagamento del servizio è pregiudizievole per l'assegnazione o l'accettazione dello stesso, la Giunta potrà decidere di assegnarlo in forma ridotta o gratuita.

ART. 11 – EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Gli spostamenti, invece, all'esterno del territorio comunale sono a carico degli utenti richiedenti la prestazione.

Il rimborso chilometrico per uso di automezzo da parte dell'operatore è pari a 1/5 del prezzo della benzina super alla pompa.

ART. 12 – CESSAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di A.D. può cessare in caso di:

- richiesta scritta dell'utente;
- ricovero definitivo presso istituti;
- qualora vengano meno i requisiti di ammissione al servizio;
- cause di forza maggiore connesse con l'operatività del servizio.

Il servizio può essere sospeso per l'assenza temporanea dell'utente, ridotto delle presenze e nelle ore, oppure si possono verificare spostamenti nei calendari delle Assistenti Domiciliari sentito il parere dell'utente.

ART. 13 – ANAGRAFE DEL SERVIZIO

L'A.S. curerà la tenuta di uno schedario e di cartelle individuali, con schede di registrazione per i vari tipi di interventi e prestazioni forniti; registrerà, inoltre, i colloqui in ufficio e quelli effettuati durante le visite domiciliari in modo da poter avere una visione globale del caso esaminato.